

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. “2” alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

*Provvedimento: Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche – **Articolo 6** “Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo”*

Amministrazione competente: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio Legislativo MASAF

* * *

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’intervento normativo introduce, tramite decretazione d’urgenza, specifiche misure preordinate a implementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche. Si prevedono, peraltro: un regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche che rinvia al modello PNRR; l’aumento dei volumi utili degli invasi; la possibilità di realizzare liberamente vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo entro un volume massimo stabilito; il riutilizzo delle acque reflue depurate per impiego irriguo; l’introduzione di notevoli semplificazioni nella realizzazione degli impianti di desalinizzazione.

Dette misure troveranno immediata attuazione pure in virtù del sistema di governance delineato, che prevede: l’istituzione della cabina di regia, col compito di effettuare entro 30 giorni una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte, nel breve termine, alla crisi idrica e, tra queste, quelle suscettibili di essere poste in essere da parte del Commissario straordinario nazionale. In ipotesi di ritardi ovvero di ulteriori criticità nell’esecuzione di singoli interventi infrastrutturali del settore idrico, la Cabina di regia attiva procedure preordinate a superare i ritardi o le criticità emerse, e può pure nominare singoli Commissari ad acta; la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario realizzerà, in via d’urgenza, gli interventi indicati dalla Cabina di regia e svolgerà anche altre funzioni, tra cui la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la verifica e il coordinamento dell’adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, la verifica e il monitoraggio dell’iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzati alle operazioni di sghiaimento e sfangamento, l’individuazione delle dighe per le quali risulta necessario e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, la ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell’ambito delle risorse del “Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi”. Il Commissario, in ipotesi di perdurante inerzia nella realizzazione degli interventi e delle misure elencate da parte dei soggetti responsabili, potrà essere indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri

e sentito il soggetto inadempiente, per adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari o di eseguire i progetti e gli interventi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 6: include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato nell'attività edilizia.

L'intervento normativo si è reso necessario al fine di arginare le conseguenze che, l'attuale difficoltà ambientale, potrebbe arrecare al mondo agricolo.

La disposizione in questione interviene sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", aggiungendo dopo la lettera e-*quinqies*) la lettera e-*sexies*).

In particolare, la norma agisce andando ad **ampliare l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo**, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrano nel regime dell'attività edilizia libera.

La ratio sottesa alla norma in questione è quella di liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese. Si ritiene che, trattandosi di piccoli invasi con un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno, le attività sottese alla loro realizzazione non comportino una trasformazione significativa del territorio e per tale ragione possano essere eseguite liberamente.

Con riferimento alle possibili conseguenze in termini di minor gettito determinate dalla disposizione prevista all'articolo 6 si rappresenta che, pur essendo i dati puntuali in possesso del MIT il quale potrà indicare stime più precise, si ritiene che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale in quanto verosimilmente attestato nell'ordine di un importo che si ritiene compreso tra i 10.000 e i 20.000 euro.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo introduce una nuova disposizione e amplia la gamma di interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, al fine di contenere le conseguenze derivanti dall'attuale contesto ambientale, versante in condizioni di scarsità idrica.

Obiettivo principale è quindi quello di consentire agli imprenditori agricoli di utilizzare le acque meteoriche, ricorrendo ad una procedura più rapida: per tale ragione obiettivo è la liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese.

I risultati raggiunti in agricoltura consentono inoltre alle imprese di divenire maggiormente sostenibili e di conseguenza contribuire in modo efficiente al contrasto della scarsità idrica.

2.2 Indicatori

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà l'effettiva possibilità concessa alle imprese agricole di poter usufruire della liberalizzazione introdotta dalla norma.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo ha positivi effetti tanto sul piano economico, quanto sul piano sociale e ambientale.

Infatti, la liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa, che si attua concedendo la possibilità di interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo includendo anche l'ipotesi di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rende innanzitutto maggiormente sostenibile l'attività delle imprese agricole.

Ciò comporta ovviamente anche un vantaggio economico, consentendo di attivare più facilmente l'attività di recupero.

Va considerato che il settore dell'agricoltura è quello maggiormente esposto ed a rischio in un contesto di elevata scarsità idrica: le conseguenze, senza un sistema che possa arginare il fenomeno, potrebbero essere disastrose. Ecco perché è fondamentale porre gli agricoltori nelle condizioni di poter limitare il consumo di acqua (che per ovvie ragioni necessita in ingenti quantità nella fase di irrigazione dei campi). In tale prospettiva, l'intervento normativo de quo, consente proprio di velocizzare la procedura di recupero, poiché sono ammortizzati i tempi che, con la vecchia normativa, sarebbero necessari per avere l'autorizzazione a poter procedere al recupero delle acque meteoriche.

3.2 Impatti specifici

L'intervento normativo non comporta degli oneri informativi né produce effetti sulle regole relative alla concorrenza. È inoltre rispettato il livello minimo di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La disposizione normativa diventa operativa nel momento stesso dell'entrata in vigore del DL e non necessita di ulteriori attività.

Responsabile per l'attuazione è il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

4.2 Monitoraggio

Responsabile per il monitoraggio è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.